COMUN GENERAL DE FASCIA

PROVINCIA DI TRENTO



COMUN GENERAL DE FASCIA

PROVINZIA DE TRENT

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSEI GENERAL

N. 12-2026 DEL 30.07.2026

ENJONTA TE LA DELIBERAZION DEL CONSEI GENERAL

NR. 12-2026 DAI 30.07.2026

COMUN GENERAL DE FASCIA
Provincia di Trento/Provinzia de Trent

Oggetto: CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI COMUNALI IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI DELLA PRIMA INFANZIA.

Tra il **COMUN GENERAL DE FASCIA**, con sede in San Giovanni di Fassa, strada di Pré de gejia 2, C.F. 91016380221, rappresentato dal Procurador, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con deliberazione del Consei General n° ___ del _____, esecutiva ai sensi di legge, ed i Comuni di:

1. **MOENA** con sede in Moena, Piaz de Sotegrava n. 20, C.F. 00152150223, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con deliberazione n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;
2. **SORAGA DI FASSA** con sede in Soraga di Fassa, Stradon De Fascia 22, C.F. 00334870227 rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con deliberazione n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;
3. **SAN GIOVANNI DI FASSA**, con sede in San Giovanni di Fassa, Piaz de Comun n° 1, C.F. 02485300228, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con deliberazione n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;
4. **MAZZIN** con sede in Mazzin, strada Dolomites, 41, C.F. 82000750222 rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto deliberazione n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;
5. **CAMPITELLO DI FASSA** con sede in Campitello di Fassa, strada Dolomites n. 44, C.F. 82000230225 rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto deliberazione n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

6. **CANAZEI** con sede in Canazei, strada Roma, 12, C.F. 00374450229 rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto deliberazione n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

Premesso che:

- lo Statuto del Comun General de Fascia, approvato con Legge provinciale n. 1 di data 10.02.2010 e ss. mm., disciplina all'art. 4 il trasferimento volontario di funzioni da parte dei comuni allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati, di favorire il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e di ottimizzare l'utilizzo delle risorse economico-finanziarie, umane e strumentali;
- lo Statuto del Comun General de Fascia, approvato con Legge provinciale n. 1 di data 10.02.2010 e ss. mm., disciplina all'art. 5 le norme generali per la gestione dei servizi pubblici;
- per attuare il trasferimento di funzioni il Consei general approva, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, una proposta di progetto di gestione unitaria che prevede:

a) materie di riferimento;

b) funzioni, compiti o attività per i quali si prevede l'affidamento al Comun general de Fascia per la gestione associata;

c) modalità di organizzazione;

d) durata e termini di decorrenza;

e) forme di consultazione degli enti contraenti e forme di garanzia per i cittadini e loro forme associative;

f) criteri e modalità per la messa a disposizione del personale, dei beni mobili e immobili, delle risorse organizzative e finanziarie;

g) reciproci obblighi e garanzie nonché la regolamentazione dei rapporti economici e giuridici, anche di carattere patrimoniale.

- il progetto di gestione unitaria deve essere approvato da almeno quattro comuni e obbliga comunque solo quelli che l'hanno approvato e sottoscritto. Il medesimo progetto prevede che i comuni che non l'hanno approvato possano adottarlo successivamente assumendo obblighi e diritti da esso previsti, ivi compresa la quota proporzionale delle spese di investimento e di avviamento delle attività e dei servizi già sostenute dagli enti precedentemente aderenti.

Dato atto che a seguito dell'avvenuto trasferimento delle funzioni provinciali, è quindi ora possibile dare attuazione alla decisione statutaria di cui al comma 1 dell'art. 4 dello Statuto, definendo le modalità per il trasferimento dell'esercizio di parte delle funzioni dei Comuni in materia di **servizi educativi della prima infanzia**, che sono disciplinati dalla L.P. 12.3.2002 n. 4 e s.m. e che riguardano il servizio di nido d'infanzia nei sei Comuni della Val di Fassa;

Viste le disposizioni di cui all'art. 35 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 2/2018;

Tenuto conto che la comunicazione antimafia di cui al D.Lgs. 08.08.1994, n. 490 non è richiesta quando contraente con l'Amministrazione è un'altra Amministrazione pubblica.

Tutto quanto sopra premesso, si conviene e si stipula la seguente

CONVENZIONE

ART. 1 - PRINCIPI -

La presente convenzione viene stipulata fra i sopraelencati Comuni della valle di Fassa e il Comun General de Fascia, di seguito denominati rispettivamente Comuni e Comun General, al fine di trasferire le funzioni comunali in materia di servizi educativi della prima infanzia, in attuazione del disposto di cui all'art. 4 commi 1 e 5 dello Statuto del Comun General de Fascia.

ART. 2 - FUNZIONI TRASFERITE-

I Comuni trasferiscono al Comun General de Fascia la propria competenza in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia e precisamente il servizio di nido d'infanzia, nido d'infanzia nei luoghi di lavoro e i nidi familiari-Tagesmutter, disciplinati dalla L. P. 12.03.2002, n. 4 e s.m. e relativi atti attuativi.

ART. 3 - ORGANIZZAZIONE GENERALE -

A seguito del presente atto il Comun General de Fascia diviene titolare di tutte le funzioni amministrative di governo delle funzioni trasferite, comprensive di tutti gli aspetti regolamentari, attuativi, gestionali, tariffari e contabili, con diretta devoluzione al Comun General de Fascia delle somme spettanti ai Comuni per tali funzioni.

ART. 4 - RAPPORTI FINANZIARI -

Il Comun General de Fascia, quale Ente titolare dell'esercizio delle funzioni trasferite, è autorizzato alla riscossione diretta degli eventuali contribuiti e/o finanziamenti erogabili in

base a specifiche disposizioni di legge e delle quote a carico degli utenti diretti ed indiretti del servizio e di altre eventuali entrate specifiche.

I Comuni di Fassa si impegnano a garantire le risorse necessarie per l'esercizio delle funzioni trasferite, ciascuno nella quota risultante a suo carico, al netto dei contributi e trasferimenti provinciali, delle quote a carico delle famiglie e di altre eventuali entrate specifiche.

ART. 5 - NORME SPECIFICHE PER SERVIZIO NIDO DI FASSA -

L'assegnazione dei posti a disposizione dovrà avvenire sulla base di unica graduatoria di valle, garantendo ad ogni utente il completamento del ciclo di frequenza fino al raggiungimento dell'età cui il servizio si riferisce. Le amministrazioni firmatarie si impegnano a tenere monitorato l'utilizzo del servizio impegnandosi altresì, nel caso in cui le richieste di ammissione siano eccedenti il numero dei posti disponibili con stabile penalizzazione di qualche Comune, a ridefinire un nuovo accordo che tenga conto anche della necessità di garantire l'utilizzo del servizio a tutti i Comuni di Fassa aderenti, in proporzione alla popolazione.

Nel caso di disponibilità di posti, potranno essere accolti bambini provenienti da altri Comuni, previa apposita convenzione con gli stessi e, occasionalmente, bambini non residenti, senza convenzione, ma con intera spesa a carico della famiglia richiedente.

ART. 6 - COSTI DEL SERVIZIO NIDO D'INFANZIA DI FASSA-

I costi del servizio si dividono in:

a) Spese di funzionamento: si considerano tali le spese di organizzazione amministrativa e finanziaria sostenute dal Comun General de Fascia e quelle necessarie per il funzionamento della struttura (es. riscaldamento, luce, telefono, acqua, gas ed oneri accessori).

b) Spese di manutenzione ordinaria: si considerano tali quelle a carattere periodico che si rendono necessarie per una costante e corretta manutenzione delle strutture (es. tinteggiatura, riparazioni, manutenzione impianti, strutture e attrezzature e relativi canoni).

c) Spese di gestione: si considerano tali il corrispettivo dovuto al soggetto gestore per la gestione del servizio.

I costi di cui sopra, per la parte non posta a carico del soggetto gestore, sono sostenuti dal Comun General sia direttamente che a mezzo di soggetti delegati e/o incaricati. Il Comun

General de Fascia, in merito alla parte dei costi non posta a carico del soggetto gestore, può avvalersi di apposita convenzione da stipularsi con il Comune proprietario della struttura in cui verrà svolto il servizio di nido d'infanzia.

Gli anzidetti costi, al netto delle entrate derivanti da contributi e trasferimenti provinciali e dalle rette a carico delle famiglie, vengono ripartiti tra i Comuni come segue:

1. le spese di funzionamento, le spese di manutenzione ordinaria e le spese di gestione saranno ripartite fra i Comuni in proporzione al numero dei bambini iscritti, residenti in tali Comuni;
2. i costi relativi alla mancata copertura dei posti di nido d'infanzia minimi garantiti al soggetto gestore, faranno carico a tutti i Comuni convenzionati in base al numero di bambini iscritti, residenti in tali Comuni;

Per quanto riguarda le spese straordinarie, esse sono poste a carico del Comune proprietario della struttura ospitante il servizio di Asilo nido. Si considerano tali le spese di investimento e gli interventi di manutenzione straordinaria.

Il Comun General comunicherà tempestivamente ai Comuni interessati l'avvenuta ammissione di utenti residenti nel rispettivo Comune.

Qualora in un Comune aderente venga realizzata un'altra struttura destinata ad Asilo nido nel periodo di validità della presente convenzione, tale Comune si impegna fin d'ora a gestire il servizio tramite il Comun General de Fascia, accettandone tutti i termini previsti, avendo trasferito la relativa competenza. Rimane inteso che le spese di realizzazione della nuova struttura ed i relativi finanziamenti saranno a carico/beneficio del singolo Comune.

ART. 7 - DISCIPLINA DEGLI ASPETTI PROGRAMMATORI E FINANZIARI -

Relativamente al servizio di Nido di Fassa, il Comun General de Fascia presenta annualmente all'organo di consultazione di cui al successivo art. 9, il programma annuale di attività e il relativo preventivo di spesa, indicando le quote presunte a carico dei singoli comuni in base ai criteri di riparto di cui alla presente convenzione.

Ogni sei mesi il Comun General comunicherà ai Comuni la quota di costo maturata, anche in base ai rispettivi iscritti, che i Comuni dovranno versare al Comun General entro 30 gg. dalla richiesta. Il saldo del servizio, comprensivo di eventuale conguaglio, dovrà essere

versato/rimborsato entro 30 giorni dalla trasmissione ai Comuni della relazione consuntiva annuale sull'andamento del servizio nido d'infanzia.

In caso di mancato o ritardato versamento del rimborso nei termini anzidetti, il Comun General diffida i Comuni convenzionati ad adempiere a quanto stabilito dalla presente convenzione entro un termine di 15 giorni, scaduto il quale è legittimata a calcolare e richiedere gli interessi moratori determinati in base alla misura dell'interesse legale in vigore al momento della diffida.

ART. 8 - NORME SPECIFICHE PER SERVIZIO NIDO FAMILIARE - TAGESMUTTER

Relativamente al Servizio di Nido Familiare-Tagesmutter, già esistente o di nuova istituzione, saranno in capo ai Comuni aderenti gli accordi con i gestori del servizio relativamente alla messa a disposizione degli immobili necessari allo scopo. Tutte le relative spese, sia ordinarie che straordinarie, saranno a carico dei Comuni che le disciplineranno autonomamente con i soggetti gestori del servizio.

Rimarrà in capo al Comun General la raccolta delle domande di ammissione a contributo, l'assegnazione e l'erogazione del contributo alle famiglie, la rendicontazione delle ore sostenute alla Provincia ed il relativo trasferimento a finanziamento del servizio. La parte di contributo erogato dal Comun General alle famiglie non coperta da trasferimenti provinciali sarà a carico dei Comuni aderenti. Al fine del trasferimento della quota a carico dei Comuni il Comun General invierà rendiconto semestrale.

Al fine dell'erogazione dei contributi a sostegno del servizio di Nido Familiare-Tagesmutter è stato predisposto apposito Regolamento unico di valle che ha sostituito i regolamenti comunali. La funzione relativa al Servizio di Nido Familiare-Tagesmutter viene pertanto trasferita al Comun General con la sottoscrizione della presente convenzione.

ART. 9 - FORME DI CONSULTAZIONE -

La forma di consultazione per la gestione dell'esercizio delle funzioni trasferite con la presente convenzione, con il compito di assicurare il collegamento tra i Comuni partecipanti e il Comun General de Fascia, è assicurata dalla Conferenza costituita dal Consei di Ombolc, integrato dal Procurador del Comun General de Fascia e dal Conseier de Procura competente.

Ogni Ente convenzionato può fare richiesta di convocazione della Conferenza, per discutere

problemi, esigenze o quant'altro riguardante l'esercizio della funzione trasferita.

Il Comun General ed i Comuni sono tenuti, a rispettiva richiesta, a fornire ogni notizia ed informazione di cui sono in possesso relativa all'esercizio della funzione trasferita.

ART. 10 - EFFETTI DELLA PRESENTE CONVENZIONE -

La presente convenzione ha effetto dalla data di sottoscrizione, subordinatamente ad avvenuta esecutività delle deliberazioni dei rispettivi Enti contraenti che ne autorizzano la stipulazione, e previa sottoscrizione da parte dei legali rappresentanti degli stessi Enti.

Eventuali modifiche ai contenuti della convenzione potranno essere concordate tra le parti con la stessa procedura seguita per la sua stesura.

Art. 11 - RISOLUZIONE CONTROVERSIE -

La risoluzione di eventuali controversie tra gli enti partecipanti deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria nell'ambito della forma di consultazione di cui all'art. 9. Rimane comunque salva la possibilità di ricorrere alla competente autorità giurisdizionale.

Art. 12 - DURATA -

La presente convenzione è a tempo determinato e ha durata decennale dalla sua sottoscrizione, fatta salva l'entrata in vigore di norme di legge che dispongano diversamente sulla competenza in oggetto.

L'eventuale proroga del trasferimento della funzione dei Servizi educativi per la prima infanzia dovrà essere concordata con i Comuni aderenti almeno un anno prima della scadenza prevista per la presente convenzione.

Art. 13 - SPESE PER LA CONVENZIONE -

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che il presente atto è esente dall'imposta di bollo (trattandosi di atto scambiato tra Enti Pubblici) in base all'art. 16 della Tabella B) allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e s.m. ed è da considerarsi come atto non avente contenuto patrimoniale e quindi soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26.4.'86 n. 131 e s.m..

Art. 14 - NORMA FINALE -

Per quanto non disciplinato dalla presente convenzione si richiamano le leggi vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto in data:

Il Procurador del Comun General de Fascia _____

Il Sindaco del Comune di Moena/Moena _____

Il Sindaco del Comune di Soraga di Fassa/Soraga_____

Il Sindaco del Comune di San Giovanni di Fassa/Sèn Jan _____

Il Sindaco del Comune di Mazzin/Mazin _____

Il Sindaco del Comune di Campitello di Fassa/Ciampedel_____

Il Sindaco del Comune di Canazei/Cianacei _____

Letto, approvato e sottoscritto
Let, aproà e sotscrit

LA PRESIDENTE / *LA PRESIDENTA*
FIRMATO DIGITALMENTE
F.TO – sig.ra Tea Dezulian -

IL SEGRETARIO / *L SECRETÈR*
FIRMATO DIGITALMENTE
F.TO – dott.sa/*dotora* Elisabetta Gubert -

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Copia valiva che l'originèl, sun papier zenza bol per doura aministrativa.

VISTO / *SOTSCRIT*:

IL SEGRETARIO / *L SECRETÈR*
firmato digitalmente
dott.ssa Elisabetta Gubert

San Giovanni di Fassa, 3 agosto 2026
Sèn Jan, ai 3 de aost del 2026